

Il trust e le imprese

ISTRUZIONI PER L'USO

SOGGETTI E CARATTERISTICHE

pag. 6

LE MODALITÀ DI UTILIZZO

pag. 7

IL PRELIEVO

pag. 8

Un arbitro per sciogliere i nodi in azienda

Per tutelare l'attività e i beneficiari le quote e i beni sono trasferiti a un terzo con precisi obblighi di gestione

di Angelo Busani

La fase del pioniereismo è ormai alle spalle e oggi si può sostenere che il trust fa stabilmente parte degli strumenti quotidiani di un buon numero di professionisti italiani. Perché, nonostante l'obbligato appoggio a una legge straniera (non essendo ancora una italiana: si veda il servizio qui sotto) l'utilizzo di questo istituto si sta ampliando? E, domanda subito successiva, non c'è il rischio che chi ricorre al trust tenti di eludere le leggi, soprattutto quelle fiscali?

Prima di tutto si può rispondere spiegando in sintesi che cosa è il trust: è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (indicato come disponente, traduzione del termine inglese «settlor») trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (detto «trustee»); questo termine non si traduce affinché questi raggiunga un certo scopo - indicato dal disponente - mediante lo svolgimento di un'attività, giuridica o materiale, relativa ai beni affidatigli (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari).

Ad esempio: il genitore anziano di un figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio.

I casi concreti sono comunque innumerevoli: per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, ma anche quelli d'impresa: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e, più in generale, del patrimonio dell'imprenditore; inoltre, per impedire che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio non adatto al compito per carattere o vicende di vita; ancora, per agevolare l'imprenditore nella sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali e così via.

Restano, è vero, i casi "patologici": ad esempio, c'è chi ancora cerca di utilizzare il trust come un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis. Soprattutto nei casi di "po-

sizionamento" del trust all'estero in stati a fiscalità privilegiata. Ma queste operazioni sono sempre più nel mirino della Guardia di finanza (come riportato dal Sole 24 Ore del 17 dicembre scorso) e non vengono sponsorizzate da consulenti seri e professionali.

Proprio per questo, prima di scendere nei dettagli dell'istituto vanno fatte un paio di fondamentali considerazioni. Anzitutto, se è vero che il trust è di ormai ampia utilizzazione, è anche vero che si tratta comunque di una questione assai complessa: e quindi la regola secondo cui qualsiasi questione professionale non può essere affrontata con superficialità o dilettantismo vale qui a maggior ragione.

L'altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il trustee diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente e deve attuare il programma che il disponente gli ha indicato.

Da ciò deriva che non può aversi un trust se sono stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure se egli conserva sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome. Anche la qualità del trustee non è irrilevante perché, se in alcuni casi è normale che sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la "tenuta" del trust è fortemente correlata all'indipendenza del trustee rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio.


In altri termini, dalla non indipendenza del trustee o dalla invasività del disponente potrebbe derivare che è stato istituito non un trust ma un semplice rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, seppur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente. In questo caso i creditori del disponente possono aggredire i beni del trust per soddisfare le loro ragioni, ciò che invece non accade se il trust è "vero" e se i beni in questione sono effettivamente e indiscutibilmente di proprietà del trustee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSSIER A CURA DI
Franca Deponi
IN REDAZIONE
Enrico Netti

L'identikit

LE TIPOLOGIE




1 Gli operatori sono soliti distinguere tra trust liberale, finalizzato a esigenze personali o familiari del disponente, e trust commerciale, vale a dire il trust utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali

2 Per trust revocabile si intende il trust che il disponente può far cessare a sua discrezione: questo trust non è riconosciuto dal fisco in quanto si tratta in pratica di un semplice mandato ad amministrare

3 Si parla di trust di scopo quando il trust è senza beneficiari perché funzionale al perseguimento di un determinato fine (si pensi a un trust istituito per garantire il deposito del prezzo di una compravendita)

4 Il trust può essere con beneficiari (del reddito del trust oppure beneficiari finali dei beni del trust). Se i beneficiari sono individuati nell'atto istitutivo si parla di fixed trust, mentre nel trust discrezionale il disponente si riserva la facoltà di nominarli in un momento successivo oppure ne rimette la nomina al trustee o al protector

I SOGGETTI



1 Il soggetto che istituisce il trust è il settlor, in italiano disponente: è colui che detta le regole del trust, che ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee

2 Il trustee è colui che diviene proprietario dei beni destinati dal disponente alla realizzazione degli scopi del trust (nonché di quelli acquisiti durante la vigenza del trust) e che attua lo scopo del trust seguendo le regole dettate dal disponente. Un trust può avere uno o più trustee, a seconda dei casi

3 Il protector o guardiano è un soggetto che il disponente può nominare per controllare l'operato del trustee; ad esempio, al fine di acconsentire agli atti più rilevanti oppure per ricevere la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto

4 Beneficiari sono coloro che, secondo le regole del trust, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust durante la vigenza del trust o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust (denaro o altri beni) alla sua cessazione

L'OGGETTO




1 Non ci sono limitazioni circa la natura dei beni che possono essere affidati dal disponente al trustee: denaro, strumenti finanziari (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento), partecipazioni (ad esempio, quote di Srl e azioni di Spa), beni immobili e beni mobili

2 Nel trust (caso però assai infrequente, in quanto si preferisce che il trustee sia titolare delle partecipazioni alla società che gestisce l'azienda) può anche essere immessa una intera azienda, con la conseguenza che il trustee ne diviene il titolare e quindi assume in tal caso la qualità di imprenditore

3 I beni del trust non sono necessariamente un patrimonio statico: certo, normalmente, sono affidati al trustee affinché questi ne ricavi un reddito e comunichi il gestisca in vista della loro devoluzione ai beneficiari. Tuttavia il trustee può (se le regole del trust glielo consentono o glielo impongono) anche svolgere un'attività di movimentazione: ad esempio, usare il denaro del trust per comprare nuovi beni oppure vendere i beni del trust per investire altrimenti

L'ISTITUTO AUTODICHIARATO



1 Per trust autodichiarato si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, evidentemente, non c'è alcun trasferimento di beni

2 Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all'interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali dovrebbero essere separati rispetto al suo restante patrimonio. Ad esempio, non dovrebbero far parte del patrimonio ereditario, non dovrebbero entrare tra i beni della comunione legale e, ciò che più importa, non dovrebbero essere pignorabili dai suoi creditori "normali" (cioè dai creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust)

3 Attenzione però: anche se il trust autodichiarato è stato riconosciuto legittimo da diverse pronunce giudiziarie, è labile il confine con situazioni completamente simulate o fraudolente

LA DELEGA

Dalla Ue la spinta alla legge italiana

Entro un paio d'anni anche l'Italia potrebbe avere una propria legge civilistica in tema di trust e gli operatori professionali potrebbero finalmente sganciarsi dalla necessità di applicare a questi strumenti la legge di un altro Stato che si sia dotato di un'apposita legislazione in materia.

Il disegno di legge comunitaria per il 2010 contiene infatti la delega al Governo per approvare, inserendola nel codice civile (nel Libro IV, quello in tema di contratti), la disciplina del «contratto di fiducia» e cioè il

contratto con il quale «il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato a un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili».

Questa definizione indica con chiarezza che l'istituto di cui si parla è un vero e proprio trust, se non fosse che, con eccessiva ruvidezza, viene denominato «fiducia» (inoltre, il trustee viene chiamato «fiduciario» e il

disponente «fiduciante») e che è immaginato come un contratto: con ciò, il trust all'italiana rischia peraltro di partire zoppo perché, da un lato, utilizzando il termine «fiducia» si compie una inutile confusione con il contratto di mandato fiduciario, che regola i rapporti tra il fiduciante e la società fiduciaria e che non ha nulla di segregativo (che è invece il dato saliente del trust); e perché, d'altro lato, il trust negli ordinamenti d'origine - cioè quelli anglosassoni - è tutto meno che un contratto.

Peraltro nella legge delega

sono previsti, accanto alla fiducia istituita per contratto, anche quella che nasce da un'apposita disposizione testamentaria nonché i casi in cui «gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice». Il legislatore delegante, inoltre, fa pure la previsione della «fiducia autodichiarata» disponendo che la legge delegata dovrà «prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari»;

caso nel quale evidentemente di contratto non si può parlare.

Il disegno di legge delega prevede inoltre tutta un'altra serie di caratteristiche che fanno di questo contratto di fiducia un trust vero e proprio. È infatti, ad esempio, disposto che:

- vengano sanciti, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario nonché l'opponibilità del contratto ai terzi e ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti e i beni che costituiscono oggetto della fiducia;
- venga escluso, se il fiduciario è una persona fisica, che i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi o cadano in successione.

Importante da notare è che il disponente mira a realizzare, all'interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali dovrebbero essere separati rispetto al suo restante patrimonio. Ad esempio, non dovrebbero far parte del patrimonio ereditario, non dovrebbero entrare tra i beni della comunione legale e, ciò che più importa, non dovrebbero essere pignorabili dai suoi creditori "normali" (cioè dai creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust)

Il legislatore delegante infine impone al Governo di non produrre solo norme sull'istituto in generale, ma anche di disciplinare casi particolari, come quello della «fiducia a scopo di garanzia» (si tratta del trust a garanzia delle posizioni debitorie derivanti da attività imprenditoriali) o del «contratto di fiducia a scopo assistenziale».

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA